



SCUOLA SUPERIORE DI FORMAZIONE IN MEDICINA ONLUS
SEDE SOCIALE: Via G. Basile, 10 Catania (CT)
C.F E P.IVA: 04306760879

Verbale di Assemblea Associazione D.LGS 117/2017

L'anno 2026, il giorno 23 del mese di marzo 2026, alle ore 15.30, presso la sede sociale di Via Basile, 10 in Catania (CT) si è riunita in *prima* convocazione l'Assemblea dei soci "SCUOLA SUPERIORE DI FORMAZIONE IN MEDICINA ONLUS"

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Adozione nuovo Statuto sociale ai fini dell'iscrizione al Registro RUNTS nella sezione G) ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE, secondo il Dlgs 117/2017 (codice del terzo settore), delibere inerenti e conseguenti

Assume la presidenza la Professore Filippo Drago il quale chiama a verbalizzare la Dott.ssa Irene Caruso

Il Presidente, constata, dà atto ed accerta

:

- Che sono presenti tutti gli associati della Associazione, in persona dei componenti;
- Che è presente l'organo amministrativo

Pertanto dichiara l'assemblea regolarmente costituita ai sensi di statuto e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il presidente informa i soci

- Che con il D.lgs. 117/2017, è entrato in vigore il Codice del Terzo Settore,
- Che per le associazioni che vogliono qualificarsi come ENTI DEL TERZO SETTORE, il codice prevede l'obbligo di adeguamento dello Statuto dell'ente alla nuova disciplina e di iscrizione in una delle sezioni del Registro Unico del Terzo Settore (R.U.N.T.S)
- Che è opportuno che l'associazione si qualifichi come ENTE DEL TERZO SETTORE e conseguentemente si iscriva al R.U.N.T.S e segnatamente nella sezione di ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE

- Che di conseguenza è necessario adeguare lo statuto sociale alla disciplina dell'Associazione di partecipazione sociale, e modificare la denominazione dell'ENTE

A tal fine, propone all'assemblea l'adozione di un nuovo statuto, conformato alla prescrizione del Codice del Terzo Settore.

Passando alle votazioni, l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

- 
- Di approvare le proposte del presidente;
 - Di adottare il nuovo Statuto illustrato nell'allegato a questo Verbale conformato alle prescrizioni del Codice del Terzo Settore,
 - Di modificare la denominazione sociale in "SCUOLA SUPERIORE DI FORMAZIONE IN MEDICINA ETS"
 - Di autorizzare il presidente ad iscrivere la associazione nel Registro Unico del Terzo Settore, e segnatamente nella sezione ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE

L'assemblea da inoltre mandato al Presidente di effettuare tutti gli adempimenti necessari con facoltà di apporre all'allegato Statuto le modifiche che fossero necessarie per la registrazione, presso gli uffici di amministrazione finanziaria e le richieste dalla competente autorità per l'iscrizione nel R.U.N.T.S I costi di suddetta registrazione saranno sostenuti con i fondi dell'associazione in essere.

Esente da bollo ex art. 82 Codice del Terzo Settore. Avente la presente modifica lo scopo di adeguare lo statuto a modifiche o integrazioni normative, si richiede l'esenzione dell'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 Codice del Terzo Settore

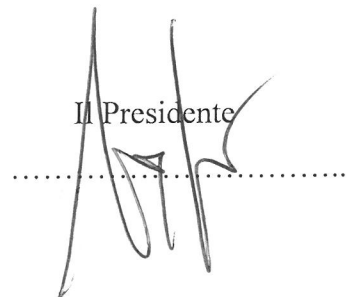
Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente visti esauriti gli argomenti posti all'Ordine del giorno, dichiara sciolta la seduta alle ore 18.15

Letto approvato e sottoscritto

Il Segretario



Il Presidente



STATUTO

"Scuola Superiore di Formazione in Medicina Ente del Terzo Settore"

ART.1 - Costituzione

È costituita, l'associazione denominata "SCUOLA SUPERIORE DI FORMAZIONE IN MEDICINA ENTE DEL TERZO SETTORE" (in breve SCUOLA SUPERIORE DI FORMAZIONE IN MEDICINA - ETS ai sensi del D.lgs. 117/2017 s.m.i. (di seguito anche "Codice del Terzo Settore o " CTS" o "Codice") e dell'articolo 14 e seguenti del Codice civile.

La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Enti del Terzo Settore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o equivalenti, sarà integrata automaticamente con le parole "Ente del Terzo Settore" e diventerà "Scuola Superiore di Formazione in Medicina Ente del Terzo Settore". Di tale denominazione deve farsi uso negli atti e nelle corrispondenze e nelle comunicazioni al pubblico.

L'associazione ha durata illimitata

ART. 2 - Sede

L'associazione ha sede legale in Catania in Via Gioacchino Basile, 10. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competente.

Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni locali dell'associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.

ART. 3- Scopi e attività

L'associazione non ha scopo di lucro, è aconfessionale persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale ai sensi del D.lgs. 117/2017

Per il perseguimento delle suddette finalità, l'associazione svolge le seguenti attività di cui all'art. 5, comma 1, lettere d), g), h), i) e l), del D.lgs. 117/2017:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

In particolare, l'associazione intende:

- promuovere l'attività di formazione e aggiornamento in ambito sanitario anche per mezzo di borse di studio, supporto tecnico e organizzativo realizzando convegni, rassegne, premi e manifestazione ed eventi, nei confronti:
 - a) studenti aspiranti all'ammissione a corsi di laurea e/o specialistici in ambito sanitario, studenti iscritti in corsi di laurea e/o specialistici in ambito sanitario che si trovano nelle condizioni di svantaggio
 - b) medici generalisti e specialisti, neolaureati in corsi di specializzazione, in area medica, professioni sanitarie, odontoiatri che si trovano in condizioni di svantaggio
 - c) laureati in Farmacia, Chimica, Scienze Biologiche, Scienze Naturali e tutte le figure professionali che si trovano in condizioni di svantaggio
 - d) tutte le figure amministrative di ogni ordine e grado correlate con la sanità pubblica e/o private in condizioni di svantaggio
 - e) gli operatori di organizzazione di volontariato in ambito sanitario e/o associazioni di supporto e assistenza per specifiche patologie mediche e chirurgiche
 - f) tutte le figure dell'educazione alla salute nelle scuole pubbliche e private

L'associazione potrà stipulare convenzioni con enti pubblici o privati, italiani ed esteri per il raggiungimento dei propri scopi sociali.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione e l'erogazione di beni o servizi di modico valore. Tale attività è svolta secondo i criteri e limiti previsti dall'art. 7 del Dlgs 3.7.2017 e relativi decreti attuativi.

Le attività di cui sopra sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei propri aderenti, la cui attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART.4- I Soci

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione all'ammissione degli associati né alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

ART. 5 - Criteri di Ammissione ed Esclusione dei Soci

L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta.

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte del soggetto interessato, che presentandola, dichiara di condividere la finalità che l'associazione si propone e di impegnarsi in caso di ammissione ad osservare lo statuto e il regolamento nonché le norme applicabili.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda. L'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza deve essere sempre motivato e comunicato all'interessato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. All'appellante deve essere garantito il diritto al contraddittorio.

Il Consiglio direttivo comunica entro 30 (trenta) giorni l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea.

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

La qualità di socio è intrasmissibile.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della eventuale quota associativa annua.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né alla restituzione delle quote associative versate che sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART. 6 - Doveri e Diritti dei Soci

Il presente Statuto si ispira ai più ampi principi di democrazia interna, di uguaglianza e di pari opportunità e pertanto tutti gli Associati hanno diritto di voto per tutto quanto la Normativa Applicabile e lo Statuto fa rientrare nelle prerogative dell'Assemblea degli Associati

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione e riguardo alla partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività.

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- votare in Assemblea, rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale – nel caso di persone giuridiche - purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti.

ART. 7 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci,
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) Organo di Controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea);

5) Organo di Revisione (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea);

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del d.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 8 – Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta. Nessun associato può rappresentare più di tre associati

Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica\telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare.

L'assemblea nomina un segretario verbalizzante

L'assemblea è convocata dal Presidente, a seguito della delibera del consiglio direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea è convocata, altresì, ogniqualvolta il Consiglio direttivo ne ravvisi la necessità, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati con diritto di voto o dall'Organo di controllo, ove nominato.

L'avviso di convocazione è spedito almeno otto giorni prima dell'adunanza: a) agli Associati: - agli indirizzi di posta elettronica risultanti dal Libro degli Associati; - pubblicato sul sito internet dell'Associazione; - esposto nelle sedi dell'Associazione e nei locali da essa gestiti; b) ai Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo (se nominati), agli indirizzi di posta elettronica da essi dichiarati all'atto della loro nomina o successivamente.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, anche fuori della sede legale, la data e l'orario della prima convocazione e dell'eventuale seconda convocazione. Tra la prima e la seconda convocazione devono decorrere almeno 24 ore.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persone o per delega tutti i soci, nonché tutti i membri del consiglio direttivo.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 9 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea deve:

- stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta.

Ciascun associato è portatore di un massimo fino ad un massimo di tre deleghe

È ammesso l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 11 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno 2/3 (due terzi) dei soci, in prima convocazione, e della maggioranza più uno dei soci, in seconda convocazione, e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.

ART. 12 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l-eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà delle associazioni o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti pari a 3 componenti eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per due mandati

Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 13 - Il Presidente

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 14 -Organo di controllo

L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art. 2397 c.c. comma 2, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- 
- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 15 -Organo di Revisione legale dei conti

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 16 - Risorse Economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività diverse ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017;
- proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.lgs. 117/2017;
- rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 17 - I beni

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni

registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 18 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 19 - Bilancio e bilancio sociale

I documenti di bilancio dell'Associazione o del rendiconto di cassa, ove ne ricorrono i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno o in alternativa da altra data non coincidente con l'anno solare. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, in collaborazione con il Tesoriere se nominato e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 ove ricorrono i presupposti

ART. 20 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

ART. 21 - Personale retribuito

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura, ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 22 - Libri sociali obbligatori

L'Associazione, secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 15, D.lgs. 117/2017 , deve tenere obbligatoriamente:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.
- d) L'associazione deve tenere il registro dei volontari



Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali dandone preavviso agli amministratori al presidente e comunque secondo modalità che non violino regole e principi di privacy e non arrechino ostacolo alle normali attività di gestione

ART. 23 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

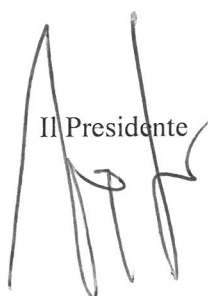
In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

ART. 24 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

Letto firmato e sottoscritto.

Il Presidente


Agenzia
Registrato

Direzione Provinciale di Catania
Ufficio Territoriale di Acireale

27 MAR 2026

186 **serie 3**

de Diego Filippo

p. IL DIRETTORE PROVINCIALE

IL FUNZIONARIO
Breccia Salvatore

(*) Firma fu delega del Direttore Provinciale
(Santo Giunta)

Il segretario
